

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1362)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONINI, LUPORINI, FORTUNATI, PESENTI, SERENI,
TERRACINI, GRANATA, BITOSSI e MONTAGNANI MARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1960

Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati

ONOREVOLI SENATORI. — Chi cerchi di considerare obiettivamente la situazione dell'istruzione superiore in Italia rimane fortemente colpito da due fatti: l'enorme sproporzione tra il numero dei docenti e quello degli studenti, e la vera e propria « fuga » dalle Università di molti tra i migliori neolaureati e di molti altri, meno giovani, che per anni e talora con ottimi risultati si erano dedicati all'attività didattica e scientifica e che preferiscono continuare il loro lavoro all'estero o cercare altre professioni o impieghi in Italia.

Si tratta di due fenomeni indubbiamente assai gravi. Al primo vanno ricondotti, soprattutto, il cattivo funzionamento delle nostre Università e la preparazione sotto troppi aspetti deficiente dei giovani che ne escono, assai più che non alla carenza dell'edilizia e delle attrezzature e all'inadeguatezza dei piani di studio; il secondo ha conseguenze gravi e nefaste, che sono avvertibili già oggi e che lo saranno in modo ancor più evidente in un prossimo futuro, quando si dovrà provvedere a un fortissimo incremento del

numero dei docenti universitari di ogni grado, se non si vuole che il cattivo funzionamento delle Università abbia ripercussioni irrimediabilmente negative su tutto lo sviluppo del paese. La costruzione di nuovi edifici e la loro attrezzatura possono infatti anche realizzarsi nel giro di pochi mesi, mediante massicci investimenti e una saggia politica di spese; buoni docenti nel giro di pochi mesi non si preparano. Occorrono lunghi anni di formazione e di lavoro.

Pochi cenni bastino a illustrare questa situazione, peraltro ampiamente documentata in numerosi saggi e articoli pubblicati in questi ultimi anni, e a metterne in evidenza le cause.

In Italia, stando ai dati riportati dall'*Annuario statistico dell'istruzione italiana per il 1959* (Roma, 1960), nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore vi sono 2.018 professori di ruolo, 3.251 professori incaricati, 2.738 aiuti e assistenti di ruolo (gli assistenti non di ruolo sono, per lo più, assistenti « volontari » non retribuiti, sui quali l'Università non può e non deve fare

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

affidamento, e non possono essere presi in considerazione ai fini che ci interessano). Questi dati si riferiscono all'anno accademico 1957-58. Nello stesso anno gli studenti iscritti regolarmente erano 154.638, i fuoricorso 65.537, complessivamente 220.175. Questo significa che, considerando solo gli studenti in corso, il rapporto professori di ruolo-studenti è di circa 1 a 75; il rapporto professori di ruolo e professori incaricati-studenti circa 1 a 30; il rapporto assistenti-studenti circa 1 a 57. Il rapporto globale docenti-studenti, considerando il numero dei docenti pari alla somma del numero dei professori di ruolo e incaricati e degli assistenti, è scarsamente indicativo, perchè la maggior parte dei professori incaricati o si identificano con i professori di ruolo che hanno un secondo incarico di insegnamento, o con assistenti di ruolo con incarico di insegnamento: e sotto questo aspetto dovrebbe anzi essere considerato scarsamente indicativo il rapporto professori di ruolo e professori incaricati-studenti che sopra abbiamo ricordato. Più giusto, se mai, considerare come rapporto docenti-studenti il rapporto professori e assistenti di ruolo-studenti, pari a circa 1 a 32; ma anche tale rapporto non basta a dare un quadro preciso della situazione, poichè molte volte gli assistenti di ruolo delle cliniche universitarie — e non sono pochi: si consideri che sui 2.738 assistenti di ruolo nel 1957-58 ben 1.176 erano della facoltà di medicina e chirurgia! — svolgono una scarsa attività didattica diretta, essendo prevalentemente impegnati nell'attività ospedaliera.

Il raffronto tra questi dati e quelli che è facile desumere dalla situazione delle università degli altri paesi, nelle quali si considera già eccessivo un rapporto docente-studente pari a 1 a 10, è di per sè impressionante e indicativo; ma sarebbe sbagliato dedurne, applicando meccanicamente i dati sopra riportati alla nostra situazione universitaria, che ogni docente di ruolo segua « classi » che contano in media 75 studenti, e via dicendo. Per avere una più precisa idea della situazione universitaria, si consideri invece che ciascuno studente segue contemporaneamente almeno 5 corsi di lezioni; il che significa che ogni professore di ruolo

ha in media un numero di studenti cinque volte maggiore: cioè almeno 375. Ma sono dati, anche questi, di valore puramente indicativo. In effetti, se nelle « piccole » università ogni docente segue « classi » composte da un numero non superiore e non di rado anzi inferiore di studenti, nelle università « grandi », nelle quali in certe facoltà si iscrivono annualmente 500, 1.000 e talora un numero ancor più elevato di studenti, si hanno corsi che dovrebbero essere frequentati da un numero inconcepibile di studenti — 1.000, 2.000 e più, quando si tratta di corsi biennali: e questi sono spesso tra i corsi più importanti. A che cosa può ridursi in queste condizioni il valore della lezione? A una pura finzione, ovviamente: e questo basta a spiegare la deficiente preparazione dei giovani che escono dalle nostre università, ampiamente documentata e documentabile (si considerino solo i risultati dei concorsi per professore di ruolo nelle scuole secondarie o per accedere alla magistratura, concorsi nei quali spesso non si riesce a coprire neppure lo scarso numero di posti a disposizione, per la carente preparazione dei candidati, che si erano magari laureati « a pieni voti » pochi anni prima).

A questo punto, mentre l'aumento del numero dei docenti appare già oggi più che necessario e ancor più indispensabile si presenta per il prossimo futuro in relazione al prevedibile e auspicabile aumento del numero degli studenti, la scarsa attrazione esercitata dalla carriera universitaria sui giovani migliori e la tendenza di docenti qualificati a lasciare l'Università costituisce un fenomeno di estrema gravità. Le cause sono sostanzialmente tre: la difficoltà per chi non abbia la possibilità di usufruire di un considerevole patrimonio familiare o di svolgere collateralmente altre attività dispersive ma retribuite, di superare i lunghi anni di assistentato volontario non retribuito o di assistentato straordinario retribuito in modo irrisorio (e qui si impone la necessità da noi più volte messa in evidenza di istituire un forte numero di borse di studio riservate ai neolaureati e di risolvere in modo decoroso il problema degli assistenti « non di ruolo »); la scarsa retribuzione degli assistenti di ruolo

lo e dei professori di ruolo, specie all'inizio della carriera (e per risolvere questo aspetto del problema proponiamo, contemporaneamente a questo, un altro disegno di legge che perfezionando le disposizioni legislative in vigore prevede l'istituzione di una considerevole indennità di ricerca scientifica di « pieno impiego » per i docenti che rinuncino a svolgere qualsiasi attività professionale o di consulenza privata e si dedichino solo alla ricerca scientifica e all'insegnamento); la scarsa probabilità che chi inizia la carriera dell'assistente universitario ha, anche se dotato delle qualità più brillanti, di raggiungere una posizione soddisfacente, vale a dire la « cattedra », poichè specie in certe discipline il numero dei posti di professore di ruolo è assai più basso del numero dei posti di assistente di ruolo, e la sproporzione è destinata ad aumentare con l'incremento dell'organico del personale universitario previsto dal « Piano decennale ».

Stando alla nostra legislazione, infatti, se il professore di ruolo raggiunge uno dei più elevati coefficienti previsti dal nostro ordinamento amministrativo — il 970 — l'assistente ha davanti a sé uno sviluppo di carriera modestissimo — raggiungendo al massimo il coefficiente 402 —, minore di quello previsto per gli insegnanti di ruolo « A » che raggiungono il coefficiente 500, e minore persino di quello previsto per gli insegnanti di ruolo « B », che raggiungono il coefficiente 450. In queste condizioni, non basta sancire il diritto per gli assistenti universitari a un maggiore sviluppo di carriera (anche se un provvedimento del genere è necessario e vivamente auspicabile). Occorre prevedere uno sviluppo di carriera sostanzialmente più soddisfacente per i migliori; occorre istituire un nuovo ruolo di docenti universitari, intermedio tra quello dei professori ordinari e quello degli assistenti, al quale sia possibile accedere mediante un severo concorso.

Ed è appunto sulla base delle considerazioni sopra esposte che, nel progetto di legge che proponiamo alla vostra attenzione e che ci auguriamo venga sollecitamente approvato, prevediamo la istituzione del ruolo dei professori aggregati. Ciò facendo, noi veniamo incontro anche alle richieste reiterata-

mente avanzate da docenti universitari di categorie diverse, dagli assistenti attraverso la loro Unione nazionale (U.N.A.U.), dai professori incaricati attraverso la loro associazione nazionale (A.N.P.U.I.) e da parte di numerosi professori di ruolo attraverso l'A.N.P.U.R. Lo stato giuridico che proponiamo per i professori aggregati differisce tuttavia in alcuni punti sostanzialmente da quanto previsto in uno schema di disegno di legge elaborato congiuntamente dall'A.N.P.U.R., dall'A.N.P.U.I. e dall'U.N.A.U., come succintamente esporremo nel seguito di questa relazione.

* * *

I professori aggregati, a nostro avviso, devono avere una posizione giuridica e morale simile a quella dei professori di ruolo, pur restando su un piano di minore responsabilità accademica: non potranno cioè, concretamente, dirigere gli Istituti universitari, avranno diritto di voto in Consiglio di Facoltà solo limitatamente ad alcuni argomenti e fruiranno di una retribuzione minore, con uno sviluppo di carriera più ridotto. La loro autonomia didattica e scientifica dovrà tuttavia essere tutelata, come lo è oggi quella dei professori di ruolo; dovrà essere loro riconosciuto il diritto di prendere parte attiva alla vita della Facoltà, partecipando alle riunioni del Consiglio (articolo 3) e dell'Istituto, entrando a far parte del Consiglio direttivo dell'Istituto stesso. L'attività del professore aggregato dovrà svolgersi nell'ambito di un Istituto universitario; le sue funzioni dovranno naturalmente essere coordinate, per quanto concerne l'attività didattica, dal direttore dell'Istituto stesso o dal professore ordinario o straordinario della stessa materia (articolo 2); dovrà svolgere regolari corsi di lezioni (articolo 4). È parso necessario precisare che l'attività dei professori aggregati deve svolgersi nell'ambito di Istituti universitari, non sembrando ammissibile pensare alle cattedre coperte da aggregati come cattedre facenti genericamente capo alla facoltà o scuola; ma è anche sembrato necessario precisare che gli aggregati possono far capo solo a Istituti nei

quali già vi sono professori ordinari o straordinari, o alla cui disciplina la facoltà si impegna ad assegnare un posto di professore di ruolo. Se gli aggregati devono svolgere la loro attività in un Istituto, non è pensabile nè opportuno che per loro debbano essere creati nuovi Istituti il che porterebbe — in molti casi — a un ulteriore frazionamento dei mezzi didattici e di ricerca disponibili. L'istituzione del professore aggregato anzi, a nostro avviso, potrà rappresentare un utile incentivo alla creazione degli « Istituti poli-cattedre » da molti, e giustamente, auspicati.

Da queste definizioni dei compiti del professore aggregato deriva la necessità di prevedere norme particolari per l'immissione nel relativo ruolo, che avrà luogo in seguito a pubblico concorso (articolo 8). Circa le modalità di espletamento del concorso stesso non sembra accettabile il meccanismo proposto nel progetto sopra ricordato, elaborato dall'A.N.P.U.R., dall'A.N.P.U.I. e dall'U.N.A.U., in base al quale la commissione giudicatrice, composta da quattro membri eletti secondo le norme in vigore per i concorsi per professore straordinario e da uno designato dalla facoltà che bandisce il concorso, proclama in ordine alfabetico e non di merito tre vincitori. Non sembra infatti ammissibile che il parere della facoltà che bandisce il concorso debba pesare nella formazione della commissione che dovrà proclamare i vincitori designando un commissario e che alla chiamata si proceda senza seguire lo stretto ordine di merito. A nostro avviso, l'autonomia delle facoltà nello scegliere un aggregato dovrà essere rispettata lasciandole libere per due anni, da quando il posto si è reso vacante o da quando è stato istituito, di chiamare il professore aggregato già in ruolo che più ritiene adatto alle sue esigenze; qualora invece si decida o si renda necessario bandire il concorso, alla Commissione giudicatrice deve essere lasciata la piena responsabilità di designare i vincitori e di elencarli per ordine di merito.

La formazione della Commissione giudicatrice, che riteniamo opportuno sia costituita da cinque membri, non crediamo possa aver luogo secondo le norme oggi in vigore per la formazione delle Commissioni giudi-

catrici per i concorsi per la nomina dei professori straordinari, norme sotto molti aspetti e giustamente criticate e che sarà opportuno rivedere in un futuro prossimo. Ci sembra di gran lunga preferibile la costituzione per ciascuna materia di appositi « albi » (articolo 11), composti da almeno 25 professori ordinari e straordinari della materia, ai quali possono essere aggiunti cultori della materia designati dalle facoltà (o subordinamente dalla 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione), albi dai quali il Ministero della pubblica istruzione provvederà a sorteggiare i nominativi dei cinque commissari ed eventualmente in un secondo momento (ma solo in un secondo momento, affinché non sia possibile sapere *a priori* come l'equilibrio della commissione verrebbe ad essere alterato dalle dimissioni di uno dei commissari) i nomi dei commissari da sostituire. Si osserva da alcuni che il sorteggio non assicura che vengano chiamati a far parte della Commissione i docenti più degni; ma è facile rispondere che neppure con il sistema attualmente in vigore per i concorsi a cattedra, cioè mediante elezione di commissari, ciò avviene e che ricorrere al semplice sorteggio è l'unico sistema per rompere un fin troppo forte prepotere di alcune scuole, o meglio di alcuni gruppi organizzati, « i quali non coincidono necessariamente, e forse non coincidono frequentemente, con quella entità indefinibile che si chiama volontà generale, a rappresentare la quale giova ridurre al minimo il peso degli accordi per candidature, sostituendo alle previsioni organizzate il caso o sorte », come ebbe a scrivere il senatore Einaudi. « Il pericolo maggiore allo stato delle cose — come diceva parecchi anni fa in Senato il senatore Banfi discutendosi una proposta di legge concernente la riforma del meccanismo dei concorsi universitari — è costituito dalla formazione all'interno del mondo accademico di vere e proprie liste di partiti, che si oppongono l'uno all'altro, secondo valutazioni che non hanno niente a che fare con la valutazione effettiva del merito ».

La commissione giudicatrice dovrà elencare, in ordine di merito, tanti vincitori quanti sono i posti messi a concorso (articolo 12): questa disposizione insieme a quella che pre-

vede che i posti scoperti da due anni vengano automaticamente messi a concorso (articolo 9) dovrebbe a nostro avviso permettere di evitare che i posti di aggregato rimangano indefinitamente scoperti, per eventuale inerzia delle Facoltà sempre, a nostro avviso, da combattere, quali che siano i motivi, le situazioni o gli interessi che possono determinarla. È ovvio che in queste condizioni la scelta della sede tra quelle vacanti debba spettare, nell'ordine, ai vincitori, non essendo possibile nè sembrando giusto proporre che di volta in volta venga fatta una « graduatoria » delle sedi, da attribuire poi nell'ordine ai candidati risultati vincitori; e non essendo neppure possibile, quando tutti i vincitori del concorso devono essere chiamati nei ruoli, lasciare le Facoltà libere di scegliere, per non creare un'ingiusta sperequazione tra le diverse Facoltà, solo alcune delle quali potrebbero scegliere effettivamente.

L'articolo 13, infine, stabilisce una norma di importanza fondamentale: la possibilità di ricorso nel merito, sul quale la commissione stessa è tenuta a pronunciarsi. Oggi, di fatto, sono possibili e si trascinano per anni ricorsi basati su motivi puramente formali, mentre non è possibile alcuna opposizione a deliberati nella sostanza profondamente discutibili se non evidentemente non giusti; nè sempre vi sono commissari disposti a presentare una relazione di minoranza. Garantire ai candidati la possibilità di ricorrere motivatamente nel merito dei deliberati; obbligare la Commissione a pronunciarsi sul ricorso autorizzandola a cambiare la precedente deliberazione: su questa base ci sembra possibile porre le basi per una più serena equità di giudizio.

La carriera del professore aggregato viene ad essere articolata, secondo la nostra proposta, in tre coefficienti: 402, 500 e 670. Questa soluzione è sembrata preferibile a quella suggerita dal progetto elaborato dall'A.N.P.U.R., dall'A.N.P.U.I. e dall'U.N.A.U. che prevedeva la possibilità di conseguire anche il coefficiente 900, poichè in tal caso troppo esigua sarebbe la differenza tra lo sviluppo della carriera del professore aggregato e quella del professore di ruolo, e troppo forte

la tentazione di preferire l'aggregazione in determinate grandi sedi al posto di professore di ruolo, che in molti casi all'inizio costringe a trasferirsi in sedi più piccole e meno ambite, sedi alle quali però, proprio per la funzione che esse hanno e che ancor più nel futuro dovranno avere, sarebbe assai nocivo togliere la possibilità di avere docenti della massima qualificazione.

L'aggregato, a nostro avviso, deve essere un docente ancor giovane, in piena attività scientifica (per questo si chiede — articolo 12 — che il giudizio della commissione sia basato prevalentemente sui titoli didattici e scientifici degli ultimi dieci anni); un docente però che abbia ancora la possibilità e lo stimolo di procedere e di conquistarsi una posizione migliore, e che per conquistarla sia disposto a qualche sacrificio, a recarsi in sedi meno ambite, dove il suo lavoro può essere più faticoso, ma è sotto certi aspetti più redditizio per la collettività.

Il nostro progetto prevede che, nel giro di 10 anni, vengano istituiti 3.000 posti di professore aggregato. Ci si è tenuti, in questo, assai vicini alle richieste a suo tempo concordemente formulate dall'A.N.P.U.R., dall'A.N.P.U.I. e dall'U.N.A.U., sembrandoci da una parte che, per il momento, la cosa più importante fosse decidere l'istituzione di questo nuovo ruolo e definirne lo stato giuridico, e dall'altra che tale cifra rispondesse a un certo equilibrio numerico tra le diverse categorie di docenti universitari. Tra 10 anni, tenendo conto anche dell'aumento dell'organico previsto dal piano decennale per lo sviluppo della scuola dopo gli emendamenti approvati al Senato, dovrebbero esservi circa 2.800 professori di ruolo, 3.000 aggregati e 6.500 assistenti: vale a dire circa 12.300 docenti complessivamente. Ora, se è indubbio che tale cifra è inadeguata (si consideri solo che recenti indagini condotte dalla S.V.I.M.E.Z. prevedono che tra 15 anni l'Università dovrà disporre di 35.000 docenti!), non ci sembra possibile in questa sede e per una sola categoria di docenti prevedere un aumento più considerevole. Il problema dell'adeguamento dell'organico universitario dovrà essere a nostro avviso affrontato al più presto dal Parlamento, e risolto attraverso

un piano organico che, dopo aver stabilito quale debba essere il punto al quale si deve e vuole arrivare, fissi le tappe che si dovranno percorrere per arrivarci, affrontando il problema nel suo insieme: dall'istituzione delle borse di studio per neolaureati alla creazione di nuove cattedre di professori ordinari.

Non sembri però la cifra di 3.000 posti di aggregato eccessiva. Siamo pienamente convinti che già oggi nell'Università vi sono giovani che meritano e che è opportuno valorizzare, e che è ancora possibile « recuperare » all'Università un numero non indifferente di ottimi elementi che se ne sono allontanati; mentre già nei prossimi anni si potrà contare sul benefico effetto che questo provvedimento avrà sull'afflusso alla Università di giovani forze.

Occorre, prima di concludere, rispondere a una osservazione che verrà certamente avanzata: perchè, se si vuol differenziare tanto la figura dell'aggregato da quella dell'assistente, non proporre semplicemente un aumento del numero dei posti di professore ordinario? Non propriamente perchè ciò « non è concepibile per ovvie ragioni, prima fra tutte quella dell'impossibilità di ottenere con frequenza un personale altamente qualificato a dirigere interi settori di ricerca », come da qualche parte si è affermato (1). Ma fondamentalmente perchè ci sembra in prospettiva assai importante che la carriera del docente universitario venga ad essere meglio articolata; che con un primo concorso da superare dopo alcuni anni di assistentato venga assicurata la valorizzazione dei migliori; che un successivo concorso valga ad operare una ulteriore selezione, permettendo ai più dotati di raggiungere il culmine della carriera.

(1) C. CILIBERTO, « Relazione sullo stato giuridico e sull'organico dei professori aggregati » presentata al XV Congresso dell'U.N.A.U., Genova 1958.

Siamo consapevoli che l'istituzione di questo nuovo ruolo di docenti universitari non varrà a risolvere tutti i problemi della nostra organizzazione universitaria. Altri compiti e altre mansioni, pur esse indispensabili, dovranno essere svolte dai « tecnici laureati », la cui istituzione è prevista dal « piano decennale per lo sviluppo della scuola » grazie ad un emendamento approvato nel corso della discussione al Senato; già si profila d'altra parte l'esigenza di un altro ruolo, ancora diverso, di « ricercatori » non gravati da onerosi obblighi didattici, ma dediti solo alla ricerca e a corsi di livello superiore e specializzato.

Onorevoli senatori. Presentando questo disegno di legge e chiedendone la sollecita approvazione siamo certi di rispondere alle esigenze della parte più avanzata e lungimirante dei professori e degli assistenti universitari e di dare un sostanziale contributo alla soluzione dei problemi delle nostre Università; e crediamo anche di rispettare lo spirito dell'ordine del giorno Alberti-Donini, approvato all'unanimità dal Senato nel corso della discussione in Aula del « piano decennale », ordine del giorno che invitava il Governo a presentare entro sei mesi dall'approvazione del « piano » un progetto di legge per l'istituzione di questo nuovo ruolo. Sebbene l'approvazione del « piano » appaia oggi sempre più lontana, i sei mesi di cui si parlava allora, e che a molti sembrarono troppi, sono passati da un pezzo; e le nostre Università non possono ancora aspettare.

Questo disegno di legge susciterà certamente nel mondo universitario, prima che in Senato, tutta una serie di discussioni e di polemiche; e se da queste verranno dei suggerimenti capaci di migliorarlo, saremo noi stessi i primi a chiedere che se ne tenga conto al momento di approvarlo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'insegnamento ufficiale è impartito da professori straordinari e ordinari, da professori aggregati e da professori incaricati ».

Art. 2.

Il professore aggregato è nominato per le singole discipline previste dall'ordinamento vigente degli studi.

L'attività del professore aggregato si svolge nell'ambito di un Istituto universitario ed è coordinata per la parte didattica dal direttore dello stesso Istituto o dal professore ordinario o straordinario della stessa disciplina, secondo i criteri fissati dalle Facoltà o Scuole.

Il professore aggregato deve risiedere stabilmente nella città sede dell'Istituto presso cui è nominato. Il direttore dell'Istituto è personalmente responsabile dell'adempimento di tale obbligo. L'accertamento dell'inadempimento implica la dimissione dal ruolo.

Art. 3.

Il professore aggregato partecipa alle sedute dei Consigli di Facoltà, ma ha voto deliberativo solo per quanto concerne:

1) l'approvazione e il coordinamento degli orari e dei programmi dei corsi ufficiali, pareggiati e a titolo privato;

2) l'assegnazione di posti di ruolo di professore aggregato e di assistente;

3) i concorsi e, in generale, i provvedimenti relativi ai professori aggregati e agli assistenti;

4) la chiamata e il trasferimento di professori aggregati;

5) lo svolgimento dei corsi di professori aggregati e della loro attività di ricerca.

Per lo svolgimento dell'attività didattica e scientifica, il professore aggregato fa parte del Consiglio direttivo dell'Istituto universitario cui è stato assegnato con riferimento a una specifica disciplina, e che deve essere composto dei professori straordinari, ordinari e aggregati che fanno capo all'Istituto stesso. Il Consiglio direttivo degli Istituti universitari delibera in merito alla ripartizione dei fondi, alla assunzione del personale, alla divisione dei compiti tra il personale docente, tecnico e subalterno e all'organizzazione dell'attività didattica.

Art. 4.

Il professore aggregato è tenuto a svolgere un insegnamento annuale, secondo l'orario di esercitazioni e di lezioni fissato dalla Facoltà o Scuola e dal direttore dell'Istituto universitario. Il corso svolto dai professori aggregati può essere parallelo a corsi svolti da altri professori di ruolo o incaricati, e sdoppiati per motivi didattici.

Su richiesta della Facoltà o Scuola il professore aggregato è tenuto, con riferimento alla frequenza degli studenti e alle particolari esigenze della disciplina, a svolgere, senza retribuzione alcuna, anche un secondo insegnamento annuale, sia per lo stesso corso, sia per un altro corso nel caso di discipline biennali o triennali.

Art. 5.

Il ruolo di professori aggregati di Università o di Istituti di istruzione superiore è stabilito secondo l'annessa tabella I. La istituzione dei posti di ruolo è fissata in un decennio a decorrere dall'anno accademico 1961-1962, in ragione di 500 posti all'anno nei primi due anni accademici e di 250 posti all'anno nei successivi otto anni accademici.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La ripartizione dei posti è effettuata tra le singole Facoltà e Scuole con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione e sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in base alle richieste delle stesse Facoltà e Scuole con riferimento alle specifiche esigenze dei singoli corsi di laurea e di diploma.

Art. 6.

Le Facoltà o Scuole, con relazione motivata in rapporto alle esigenze didattiche e scientifiche, dispongono a quale disciplina i posti di ruolo debbono essere assegnati, se debbono essere ricoperti per chiamata, trasferimento o concorso, e presso quale degli Istituti o Cliniche già esistenti il professore aggregato dovrà svolgere la sua attività.

Nell'attribuzione dei posti di ruolo di professore aggregato deve essere in particolare tenuta presente la necessità di sdoppiare i corsi frequentati da più di 400 studenti: a tali discipline la Facoltà o Scuola è tenuta ad assegnare almeno due terzi dei posti dei quali dispone.

Agli effetti del comma precedente, per gli insegnamenti biennali o triennali, il numero degli studenti è costituito dalla somma degli studenti iscritti ai singoli corsi annuali.

Non possono essere attribuiti posti di ruolo di professore aggregato a Istituti universitari che non hanno, per le discipline che ad essi fanno capo per disposizione statutaria, alcun professore ordinario o straordinario. In tali casi l'attribuzione può avere luogo ugualmente, se le Facoltà o Scuole abbiano già deliberato che un posto di ruolo re-sosi vacante di professore ordinario sia destinato per concorso o per trasferimento a una delle suddette discipline.

Per esigenze determinate dalla frequenza degli studenti e dalla natura dell'insegnamento e della ricerca, possono essere attribuiti più di un posto di ruolo di professore aggregato per la stessa disciplina. Nell'attribuzione dei posti di ruolo di professore ag-

gregato le Facoltà o Scuole debbono specificare i motivi dell'attribuzione, con riferimento ai criteri generali fissati nel presente articolo. In caso di vacanza di posti di professore aggregato, le Facoltà o Scuole non possono modificare la precedente destinazione, se non comprovando le modificazioni intervenute nella situazione che richiedano valutazioni diverse da quelle originariamente formulate.

Art. 7.

Le Facoltà o Scuole, nel disporre la destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario che si rendono vacanti, debbono dare assicurazione che nessuno degli Istituti universitari cui sono stati attribuiti professori aggregati è privo di professori ordinari.

Art. 8.

L'immissione nel ruolo di professori aggregati delle Università e degli Istituti di istruzione superiore si consegue a seguito di pubblico concorso.

Art. 9.

I posti di ruolo di professore aggregato devono essere ricoperti da un titolare entro due anni dall'attribuzione o dalla vacanza. Trascorso tale periodo senza che sia stata assunta alcuna deliberazione valida per la richiesta di concorso, o per la chiamata secondo le norme fissate dall'articolo 20 della presente legge, o per trasferimento secondo le norme vigenti per i professori ordinari o straordinari, i posti di ruolo debbono essere automaticamente messi a concorso per iniziativa del Ministero della pubblica istruzione, per le medesime discipline cui erano stati in precedenza attribuiti se trattasi di vacanza, per le discipline che saranno fissate dalla I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, se trattasi di attribuzioni non seguite da provvedimenti idonei per la loro utilizzazione.

Art. 10.

Il concorso pubblico per la nomina dei professori aggregati è bandito, su richiesta delle Facoltà o Scuole o in base alle disposizioni di cui al precedente articolo, dal Ministero della pubblica istruzione, sentita la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il bando di concorso deve specificare la disciplina oggetto del concorso e, Istituto per Istituto universitario, il numero dei posti.

In un anno accademico non può essere disposto più di un bando di concorso per la stessa disciplina. Per ogni concorso, qualunque sia il numero dei posti, opera una sola commissione giudicatrice, composta da cinque membri sorteggiati tra gli iscritti in appositi albi istituiti e aggiornati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Il sorteggio dei componenti la commissione è eseguito e verbalizzato sotto la responsabilità del Ministro della pubblica istruzione, dopo la presentazione dei titoli da parte dei concorrenti.

Qualora per comprovati motivi, alla stregua delle norme vigenti per i concorsi a cattedre universitarie, uno o più commissari sorteggiati non possano partecipare ai lavori della commissione, si procede a nuovo sorteggio limitatamente al numero dei commissari da sostituire.

Art. 11.

La istituzione degli albi per ciascuna delle discipline comprese negli ordinamenti degli studi delle Facoltà e Scuole deve essere effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. A tale scopo sono inclusi di diritto nell'albo di ciascuna disciplina tutti i professori ordinari e straordinari della disciplina stessa. Se il numero di tali professori ordinari e straordinari è inferiore a 25, ciascuna delle Facoltà o Scuole nelle quali la disciplina viene insegnata provvederà a designare un professore ordinario o straordinario da includere nell'albo: tra questi, con le norme di cui all'articolo prece-

dente, il Ministro sorteggerà tanti nominativi quanti necessari per portare a 25 il numero degli iscritti nell'albo. Qualora i nominativi designati dalla Facoltà non fossero sufficienti, la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione provvederà a designare professori ordinari e straordinari per raggiungere tale numero. All'inizio di ogni anno accademico il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad aggiornare gli albi per includervi i professori ordinari o straordinari di nuova nomina e per colmare i vuoti che si siano eventualmente prodotti negli albi stessi, se si tratti di albi con un numero minimo di 25 iscritti.

Art. 12.

La commissione, con relazione motivata e sulla base dei titoli che documentano l'attività didattica e scientifica svolta dai candidati nel decennio precedente, elenca in ordine di merito tanti vincitori quanti sono i posti messi a concorso. La Commissione può proporre con particolare e argomentata motivazione un numero di vincitori inferiore a quello dei posti messi a concorso. Per gli altri candidati, la Commissione non può esprimere giudizio di maturità e non può formulare alcuna graduatoria.

La relazione della Commissione giudicatrice è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione e notificata a tutti i concorrenti entro trenta giorni dalla sua approvazione. Gli atti delle Commissioni giudicatrici sono vagliati e resi esecutivi secondo le norme vigenti per i concorsi a cattedre universitarie.

Art. 13.

I concorrenti non compresi nell'elenco dei vincitori o i vincitori che ritengano di impugnare la graduatoria possono, entro i 60 giorni successivi alla notifica della relazione, presentare ricorso nel merito dei deliberati della Commissione giudicatrice, esponendo particolareggiatamente i motivi.

Sul merito del ricorso ed entro 60 giorni la medesima Commissione giudicatrice si deve pronunciare dando un preciso e dettagliato giudizio sulle obiezioni sollevate dal ricorrente, procedendo eventualmente a formulare un nuovo elenco dei vincitori o una nuova graduatoria.

Qualora per gravissimi motivi da valutarsi da parte del Ministro della pubblica istruzione uno o più membri della Commissione giudicatrice non possano partecipare alle riunioni nelle quali la Commissione deve pronunciarsi in merito al ricorso, si provvede a sostituirli come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10.

Il testo del ricorso e il verbale delle riunioni della Commissione nelle quali il ricorso è stato esaminato vengono pubblicati integralmente sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14.

La scelta degli Istituti universitari presso i quali sono messi a concorso i posti di ruolo di professore aggregato spetta ai vincitori, secondo l'ordine nel quale sono indicati nella graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice. A tale scopo, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e dei relativi titoli, ogni concorrente deve elencare, in ordine di preferenza, tutti gli Istituti che figurano nel bando di concorso. L'elenco verrà chiuso dai candidati stessi in busta sigillata, che verrà aperta solo dopo la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice. Le domande di ammissione al concorso che non contengono tale elenco non possono essere accolte. I vincitori sono nominati presso i singoli Istituti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le Facoltà o Scuole possono richiedere al Consiglio superiore della pubblica istruzione, con relazione motivata sulla base di esigenze didattiche e scientifiche, di annullare le nomine. Ove il Consiglio superiore della pubblica istruzione ritenga fondati i motivi della richiesta, il professore aggregato viene assegnato all'Istituto successivamente indicato nell'elenco delle preferenze.

Art. 15.

I professori aggregati sono nominati in prova per la durata di tre anni solari, durante i quali, per gravi motivi e su motivata deliberazione della Facoltà o Scuola, possono essere dispensati dall'ufficio con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al termine del terzo anno di effettivo e ininterrotto servizio, i professori aggregati in prova conseguono la stabilità sulla base di un motivato giudizio favorevole espresso dalle Facoltà o Scuole, tenendo conto di una relazione presentata dai direttori degli Istituti universitari presso cui i professori aggregati hanno svolto la loro attività. Il giudizio della Facoltà o Scuola è sottoposto a ratifica con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

A tale ratifica è sottoposto pure il giudizio sfavorevole nei confronti del quale gli interessati possono presentare le loro deduzioni.

I professori aggregati in prova sono dispensati dal servizio a decorrere dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è stato ratificato dal decreto del Ministro.

Art. 16.

I professori aggregati conseguono tre coefficienti di stipendio, le cui misure annue lorde sono stabilite nell'annessa tabella II.

Il coefficiente 402 è assegnato all'atto dell'immissione in ruolo come professore aggregato in prova; il coefficiente 500 è assegnato all'atto del conseguimento della stabilità; il coefficiente 670 è attribuito all'adempimento del periodo di anzianità di servizio stabilito dalla tabella II.

Ai professori aggregati spettano, per ogni biennio di appartenenza alla stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dal terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 17.

Ai professori aggregati è corrisposta per 12 mesi all'anno e in aggiunta allo stipendio l'indennità di ricerca scientifica. L'indennità è conferita alle condizioni previste dalle norme vigenti per il personale insegnante universitario, in misura pari ai quattro quinti di quella conferita ai professori straordinari e ordinari.

Art. 18.

I professori aggregati sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età. Possono essere dispensati dal servizio con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, anche prima del compimento del 70° anno di età, se non sono più in grado per ragioni di salute di adempiere con efficacia al loro compito.

I professori aggregati che compiono il 70° anno di età durante l'anno accademico conservano l'ufficio sino al termine dell'anno accademico stesso.

Art. 19.

In quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge sono estese ai

professori aggregati le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, primo comma dell'articolo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 21 e 23 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e quelle di cui agli articoli 65, 66, 68, 69, 74, 77, 93, 95, 96, 98, 100, 102, 108 e 116 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

NORME TRANSITORIE

Art. 20.

Per tutto il periodo dal 1961 al 1970 possono essere chiamati a coprire posti di ruolo di professore aggregato coloro che sono stati inclusi nella terna di vincitori di concorso per professore straordinario e, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non sono stati nominati professori straordinari.

La chiamata può essere effettuata per la stessa materia del concorso di professore straordinario o per materie affini. L'affinità delle discipline è giudicata secondo le norme vigenti per la conferma della stabilità degli assistenti ordinari che hanno conseguito la libera docenza.

La deliberazione con cui si procede alla chiamata è adottata con i criteri previsti dagli articoli 2 e 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e dall'articolo 3 della presente legge.

TABELLA I

**RUOLO DEI PROFESSORI AGGREGATI DI UNIVERSITA'
E DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE**

Qualifica	Numero dei Professori aggregati
Professori aggregati in prova	} 3.000
Professori aggregati stabili !	

TABELLA II

**COEFFICIENTE DI RETRIBUZIONE E MISURE LORDE INIZIALI DEGLI STIPENDI
SPETTANTI AI PROFESSORI AGGREGATI IN CORRISPONDENZA DELLA LORO
ANZIANITA'**

Coefficiente		Stipendio annuale
402	All'atto della nomina a professore aggregato in prova	L. 1.206.000
500	All'atto della conferma a professore aggregato stabile (dopo 3 anni di prova)	L. 1.500.000
670	Dopo sei anni dall'attribuzione del coefficiente 500	L. 2.010.000